



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2017 FASC. I

(ESTRATTO)

FRANCESCA BAILO

**IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN MATERIA PENALE QUALE
CONTROLIMITE ALL'ORDINAMENTO EUROUNITARIO:
UNA DECISIONE INTERLOCUTORIA (MA NON TROPPO!)
DELLA CORTE COSTITUZIONALE DOPO IL CASO TARICCO**

9 MARZO 2017

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Francesca Bailo
Il principio di legalità in materia penale quale controlimita all'ordinamento
eurounitario: una decisione interlocutoria (ma non troppo!)
della Corte costituzionale dopo il caso Taricco

SOMMARIO: 1. Il “caso Taricco” e il seguito dato dai giudici nazionali. – 2. La decisione della Corte e il rinvio pregiudiziale: la dottrina dei controlimiti. – 3. *Segue*: la natura (sostanzialmente penale) della prescrizione, la riserva di legge e il principio di determinatezza della fattispecie penale. 4. *Il self restraint* della Corte e il possibile *élan vital* della Corte di giustizia. – 5. Qualche osservazione conclusiva.

1. *Il “caso Taricco” e il seguito dato dai giudici nazionali.*

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea promosso dalla Corte costituzionale con l'[ordinanza n. 24 del 2017](#) è stato originato dalla sollevazione da parte della Corte di cassazione e della Corte di Appello di Milano¹ della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 2 agosto 2008, n. 130, di autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Trattato di Lisbona e, più precisamente, dell'art. 325, parr. 1 e 2, del TFUE, così come da ultimo interpretato dalla stessa Corte di giustizia, Grande Sezione, nel ben noto “[caso Taricco](#)”², per contrasto con gli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

I giudici *a quibus*, infatti, una volta trovatisi a decidere in ordine a reati di frode fiscale puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000 e attinenti alla riscossione dell'IVA – reati che sarebbero stati da ritenersi pianamente prescritti in base al diritto interno per l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p. – avrebbero dovuto procedere alla loro condanna, indipendentemente dal decorrere dei termini di prescrizione, alla luce di quanto statuito dal giudice eurounitario nell'appena menzionato [caso Taricco](#), laddove si è stabilito che la normativa nazionale avrebbe pregiudicato gli artt. 325, parr. 1 e 2, del TFUE, nell'ipotesi in cui avesse impedito “di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea”: di qui anche l'ordine al giudice nazionale di dare piena efficacia all'art. 325, parr. 1 e 2, TFUE “disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli” (§ 58).

La stessa Corte di cassazione, in un precedente analogo caso, aveva d'altro canto ritenuto di doversi limitare a dare puntuale applicazione al dispositivo della Corte di giustizia, avallando, tra l'altro, l'approccio alla natura “processuale” dell'istituto della prescrizione³, mentre, in almeno altri due casi, aveva più cautamente deciso di non dover disapplicare la disciplina interna, vuoi a motivo della insussistenza, nei casi di specie, del requisito della “determinazione della soglia minima di

¹ Il riferimento è a Corte App. Milano, ord. 18 settembre 2015, nonché a Cass. pen., III sez., ord. 8 luglio 2016, rispettivamente iscritte al n. 339 del registro ordinanze 2015 e al n. 212 del registro ordinanze 2016 e pubblicate in *G.U.* nn. 2 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2016. Analoghe questioni di legittimità costituzionale, ancora *sub iudice*, sono state promosse dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 25 maggio 2016, notificata in data 18 settembre 2016, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella *G.U.* n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2016, nonché da Cass. pen., III sez., ord. 1° agosto 2016, notificata in data 26 novembre 2016 e iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2017, pubblicata in *G.U.* n. 6, prima serie speciale dell'anno 2017.

² Il riferimento è a [Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco et a.](#)

³ Al proposito, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. 20 gennaio 2016, n. 2210, in *Giur. it.*, 2016, 965 ss., con osservazioni di F. ROSSI, *La Cassazione disapplica gli artt. 160 e 161 c.p. dopo la sentenza Taricco*, *ibidem*, 965 ss., nonché di F. VIGANÒ, *La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della terza sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 22 gennaio 2016.

gravità delle frodi”, vuoi perché aveva considerato di doversi atteggiare diversamente a seconda che, al momento della pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia, la prescrizione fosse già maturata ovvero fosse ancora pendente⁴.

Forse anche per la pluralità di soluzioni ermeneutiche adottate, la Corte di cassazione ha, dunque, deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale, in linea con quanto già dedotto dalla Corte d'appello di Milano nella propria ordinanza di rimessione (che però ha lamentato il contrasto delle norme impugnate solo con l'art. 25 Cost.). In sostanza, entrambe le corti nazionali hanno formulato riserve circa la compatibilità della soluzione fornita dalla Corte di giustizia con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale nazionale e la salvaguardia dei diritti inalienabili della persona, con particolare riguardo al principio di legalità in materia penale, visto che, da un lato, la disapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p., anche per le condotte anteriori alla data di pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia, avrebbe determinato un aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva e, dall'altro lato, la stessa statuizione del giudice eurounitario sarebbe stata carente di quella determinatezza che avrebbe dovuto caratterizzare il sistema penale, specie laddove non sarebbe stato chiarito quando le frodi avrebbero dovuto ritenersi “gravi”, nemmeno specificandosi quando sarebbe ricorso quel “numero considerevole di casi di impunità” tale da imporre la disapplicazione della normativa interna sulla prescrizione.

2. La decisione della Corte e il rinvio pregiudiziale: la dottrina dei controlimiti.

A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati⁵, la Corte costituzionale, pur affermando chiaramente il proprio orientamento sulla questione, ha preferito sospendere il proprio giudizio, rinviando, a sua volta, la questione, alla Corte di giustizia⁶, invocando, tra l'altro, il procedimento accelerato di cui all'art. 105 del Regolamento di procedura del 25 settembre 2012, a motivo del “grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione”, generatosi su processi penali pendenti che, ad avviso della stessa Corte costituzionale, “è urgente rimuovere quanto prima”.

La Corte costituzionale ha, infatti, dato “per acquisito” il riconoscimento del primato del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 11 Cost.⁷, ma ha risolutamente confermato che nel caso, pur “sommamente improbabile”, che venisse meno il rispetto, da parte di specifiche ipotesi normative, dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona “sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi”. E, in effetti, per questa via, ha sottolineato che, senza dubbio alcuno, il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell'ordinamento, posto com'è a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, nella parte in cui esige, alla luce dell'art. 25, comma 2, Cost., che le norme penali siano determinate e che non abbiano in nessun caso portata retroattiva: condizioni, queste ultime, che, per l'appunto, impedirebbero l'ingresso nel nostro ordinamento dell'art. 325 TFUE, così come interpretato, da ultimo, dalla Corte di giustizia nel più volte richiamato [caso Taricco](#).

⁴ Al proposito, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 26 febbraio 2016, n. 7914, con osservazioni di A. GALLUCCIO, *La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 3 marzo 2016; Id., sez. IV, sent. 24 ottobre 2016, n. 44584.

⁵Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha sottolineato che “bene hanno [...] fatto i rimettenti a investirla del problema, sollevando una questione di legittimità costituzionale”. Sul punto, cfr. V. MANES, *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 13 febbraio 2017, 3, secondo cui si tratta di “un significativo momento di cesura nel processo di irradiazione in sede diffusa – ormai pienamente dispiegato – del controllo accentrato di costituzionalità, che ha un suo catalizzatore essenziale proprio nella diretta applicabilità del diritto UE e nel correlativo potere/dovere di disapplicazione “*per saltum*” del giudice comune – così come più in generale nella “*domestication*” del diritto sovranazionale – in rapporto di interlocuzione diretta con le alte Corti”.

⁶ Come noto, si tratta del secondo rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte costituzionale alla Corte di giustizia per la via incidentale, dopo [Corte cost., ord. 18 luglio 2013, n. 207](#).

⁷ Al proposito cfr. già Corte cost., sentt. [n. 232 del 1989](#), [n. 170 del 1984](#) e [n. 183 del 1973](#).

Su tali basi, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover sottoporre al giudice eurounitario alcune questioni pregiudiziali attinenti all'interpretazione dell'art. 325, parr. 1 e 2, del TFUE e, più precisamente, se la regola di diritto dallo stesso stabilita, alla luce del [menzionato caso giurisprudenziale](#), imponga effettivamente al giudice penale di disapplicare la normativa nazionale con essa contrastante “quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata”, “quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità”, nonché “quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”.

3. Segue: *la natura (sostanzialmente penale) della prescrizione, la riserva di legge e il principio di determinatezza della fattispecie penale.*

Alla sollevazione di tali dirimenti questioni pregiudiziali, peraltro, la Corte costituzionale è approdata attraverso un'articolata e puntuale motivazione che segna uno snodo fondamentale non solo in una prospettiva interna ma, soprattutto, in una prospettiva sovranazionale, ventilando con puntuale e inedita concretezza l'innalzamento di paletti al primato del diritto dell'Unione in favore della sovranità degli Stati.

Quanto al primo versante, pur nel tentativo di effettuare un'interpretazione conforme della norma eurounitaria, il giudice costituzionale ha, infatti, recisamente riaffermato che il regime legale della prescrizione, nel nostro ordinamento, soggiace al principio di legalità, trattandosi di un istituto che incide sulla punibilità della persona⁸, diversamente dall'approccio seguito da altri Stati membri dell'UE e fatto proprio nell'occasione dalla stessa Corte di giustizia⁹ (oltreché, già in precedenza, dalla Corte Edu¹⁰), che accedono ad una concezione meramente processuale di detto istituto. Ciò che, del resto, ad avviso del giudice costituzionale, non costituirebbe un problema non essendoci, allo stato, una qualche esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo¹¹: talché questa circostanza non sarebbe stata posta in dubbio neppure da parte del giudice europeo, benché, nel più volte menzionato [caso Taricco](#), proprio in ragione del riconoscimento della natura processuale dell'istituto, esso abbia escluso possa per esso trovare applicazione l'art. 49 della Carta di Nizza (così come l'art. 7 Cedu), col ritenere che una proroga dei termini di prescrizione non comporti una lesione dei diritti di legalità in esso garantiti.

⁸ Sul punto, cfr. particolarmente [Corte cost., sent. 28 maggio 2014, n. 143](#), secondo cui “Sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale [...], la cui *ratio* si collega preminentemente, da un lato, all'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l'allarme della coscienza comune» [...]; dall'altro, «al “diritto all'oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela»”. In senso analogo, cfr. anche [Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 324](#), secondo cui “È pacifico, infatti, che la prescrizione, quale istituto di diritto sostanziale, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. che prevede la regola generale della retroattività della norma più favorevole, in quanto «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva»”, nonché [Id., sent. 23 novembre 2006, n. 393](#) e, già in precedenza, [Id., sent. 31 maggio 1990, n. 275](#).

⁹ [Corte giust., sent. 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco et al.](#), cit., §§ 56 e 57. Peraltro, lo stesso Giudice sembrava aver aderito alla natura sostanziale della prescrizione attribuita dall'ordinamento nazionale in Corte giust., I sez., sent. 28 settembre 2006, in causa C-467/04, *Gasparini*. Per tale rilievo, cfr., in dottrina, C. AMALFITANO, *Il ruolo dell'art. 325 TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute sul rispetto del principio di legalità penale*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 5 ottobre 2016, 16.

¹⁰ Sul punto, cfr. particolarmente [Corte Edu, sez. II, sent. 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, req. nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96](#), specc. §§ 148 e 149; [Id., Grand Chamber, sent. 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia n. 2, req. n. 10249/03](#), § 110.

¹¹ Sul punto, cfr. V. MANES, *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”*, cit., 6, secondo cui “La Corte, dunque, non contesta la vorace «autoattribuzione di competenze» che pure, come noto, non ha mancato di suscitare reazioni di rigetto da parte di autorevoli tribunali costituzionali; né disputa in punto di «effetti diretti» [...]; si limita, piuttosto, a lavorare per sottrazione, eccettuando la prescrizione dal magnetismo centripeto dell'armonizzazione”.

Sul secondo versante, la Corte costituzionale, in una sorta di serrato “dialogo a distanza” con la Corte di Lussemburgo (che aveva chiarito come il giudice nazionale avrebbe potuto disapplicare le norme interne ritenute in contrasto con l’art. 325 TFUE “senza che debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”), ha comunque accolto le doglianze dei giudici rimettenti, procedendo alla verifica del rispetto, da parte della c.d. “[sentenza Taricco](#)”, del requisito della determinatezza della fattispecie penale, in relazione sia alla ragionevole conoscibilità della previsione da parte degli interessati al momento della commissione del fatto di reato, sia alla riserva di legge al proposito prescritta, che non consentirebbe valutazioni discrezionali del giudice di politica criminale. Ciò sottolineando, peraltro, che detto requisito avrebbe dovuto essere inteso non solo come “principio supremo dell’ordinamento nazionale”, ma anche come corollario del principio di certezza del diritto riconosciuto, in quanto tale appartenente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dalla stessa Corte di giustizia¹². Sicché “il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate”, generandosi, in caso contrario, una decisione giudiziaria assunta “caso per caso”, vietata “senza dubbio” dal principio di separazione dei poteri di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.¹³, rilevando, così, che “non vi è modo di definire in via interpretativa con la necessaria determinatezza il requisito del numero considerevole dei casi, cui è subordinato l’effetto indicato dalla Corte di giustizia”, e concludendo, dunque, che non è possibile che “il diritto dell’Unione fissi un obiettivo di risultato al giudice penale e che, in difetto di una normativa che predefinisca analiticamente casi e condizioni, quest’ultimo sia tenuto a raggiungerlo con qualunque mezzo rinvenuto nell’ordinamento”.

Ricorrendo anche alla giurisprudenza della Corte Edu sull’art. 7 Cedu e, in particolare, alla affermata necessaria conoscibilità dei reati e delle pene da questo garantiti¹⁴, quale “principio irrinunciabile del diritto penale costituzionale”, la Consulta ha altresì segnalato che, sulla base della premessa della natura sostanziale della prescrizione nell’ordinamento interno, potrebbe, essere vagliata la compatibilità della regola enunciata dalla Corte di giustizia con la stessa Cedu, anticipando il convincimento che l’interessato non potesse ragionevolmente pensare, prima della

¹² Il riferimento è stato a [Corte di giustizia, V sez., sentenza 12 dicembre 1996 in cause C-74/95 e C-129/95](#), § 25, secondo cui, in particolare, “il principio che ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell’imputato, che è il corollario del principio della previsione legale dei reati e delle pene, e più in generale del principio di certezza del diritto, osta a che siano intentati procedimenti penali a seguito di un comportamento il cui carattere censurabile non risulti in modo evidente dalla legge. Tale principio, che fa parte dei principi generali di diritto poiché si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato altresì sancito da diversi trattati internazionali e, in particolare, dall’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

¹³ Al proposito, cfr., ancora, V. MANES, *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”*, cit., 8, secondo cui “Sarà un segno dei tempi: ma in meno di un lustro – sia detto solo per inciso – è la seconda volta, a quanto ci consta, che il giudice costituzionale – dopo la celebre [sentenza n. 230 del 2012](#) che ha negato l’equiparabilità tra mutamento giurisprudenziale e *abolitio criminis* – si sente costretto ad evocare un «sovraprincipio» come la «separazione dei poteri» – a lungo assunto a premessa tacita di ogni discorso sulla penalità –, valorizzandolo nella giusta sinergia con la garanzia della riserva di legge. Il richiamo, quindi, sembra quasi voler arginare (o esorcizzare) trasformazioni *in progress* che comporterebbero – o stanno comportando – modifiche strutturali di un ordinamento a base legale, quale il nostro, se non una vera e propria «sovversione di sistema»: torsioni tutte incompatibili con l’assetto costituzionale degli Stati membri di *civil law* che «non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi ciò possa avvenire»”.

¹⁴ Al proposito, infatti, la Corte costituzionale ha ricordato che la Corte Edu, pur non negando che lo Stato aderente possa riconoscere alla prescrizione carattere processuale nel già richiamato [Affaire Coëme e a. c. Belgio](#), ugualmente la stessa si è riservata di sanzionarlo quando, in materia penale, non vi sia una base legale certa e prevedibile a sorreggere l’estensione del potere punitivo pubblico oltre il limite temporale previsto al tempo del fatto in [Corte Edu, sez. I, sent. 20 settembre 2011, Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos contro Russia, req. n. 14902/04](#). In ordine al più generale principio della prevedibilità della regola, alla luce dell’art. 7 Cedu, e alla necessità che la stessa abbia base legale, la Corte ha poi richiamato [Corte Edu, Grand Chamber, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, req. n. 42750/09, § 93](#)).

[sentenza Taricco](#), “che l’art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. ove ne fosse derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in danno dell’Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la violazione del principio di assimilazione”.

4. *Il self restraint* della Corte e il possibile *élan vital* della Corte di giustizia.

Ciò che peraltro sembra particolarmente rilevare è che, pur nel quadro di attendibili specifici (e rilevanti) profili di incompatibilità tra l’ordinamento eurounitario e quello nazionale, la Corte costituzionale abbia in certo modo fornito al giudice eurounitario importanti indicazioni volte, neanche tanto velatamente, a scongiurare uno “strappo” con la medesima e rimediare, così, all’evidente *impasse*.

Essa, infatti, chiedendosi esplicitamente e risolutivamente se la ridetta Corte di giustizia “abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano” e, pur mostrando – con una certa retorica – di ritenere “il contrario”, ha tentato di delineare i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri, sottolineando che, in base all’art. 4, par. 3, TUE, questi sono improntati al principio di leale cooperazione che “implica reciproco rispetto e assistenza”, e “comporta che le parti siano unite nella diversità” dimodoché “non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell’unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza”, pervenendo ad affermare che il primato dell’Unione “non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali”, ma “riflette piuttosto il convincimento che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali”, senza però alcuna rinuncia alla salvaguardia dell’identità nazionale “insita nella struttura fondamentale dello Stato membro”, pena la dissoluzione da parte degli stessi Trattati europei dello stesso fondamento costituzionale dal quale hanno tratto origine¹⁵.

Per questa via, il giudice costituzionale ha, dunque, fornito alla Corte di giustizia argomentazioni utili per un “ripensamento consapevole”, con il sottolineare che quest’ultima “non può essere ulteriormente gravata dall’onere di valutare nel dettaglio” se quanto statuito sia compatibile con l’identità costituzionale di ciascun Stato membro, dovendo essere piuttosto ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valutazione sia “di non immediata evidenza”, essa provveda a stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento nazionale. Valutazione, questa, correttamente

¹⁵ Sul punto, cfr. G. REPETTO, *Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in [Diritti comparati](#), 20 febbraio 2017, secondo cui “L’idea, insomma, è di far generare già dall’interno del diritto dell’UE quei dispositivi idonei a rendere l’utilizzo dei controlimiti a livello nazionale qualcosa che non incrina il paradigma dell’uniforme applicazione del diritto eurounitario, ma al contrario contribuisce a rafforzare la possibile continuità di valore tra i diversi sistemi”. In senso analogo, cfr. anche M. BASSINI, O. POLLICINO, *The Taricco Decision: A Last Attempt to Avoid a Clash between EU Law and the Italian Constitution*, in [Verfassungsblog on matters constitutional](#), 28 gennaio 2017, 5, secondo i quali “This factor is to a certain degree surprising since what a constitutional court would be expected to object to the application of EU law is that its constitutional identity may be undermined. Instead, the ICC takes a different view and, even without neglecting the relevance (also) of the constitutional identity, it focuses more on the notion of constitutional tradition(s). In other words, the ICC seems to propose, with regard the constitutional conflict, an alternative language, with regard the protection of the untouchable core of the constitutional legal order, in comparison with identity based language spoken by the German Constitutional Tribunal in, for instance, *Gauweiler*. It is the language of the necessary protection of constitutional tradition, which turns out to be by design a European law concept and for sure is more in line with the actual season of cooperative constitutionalism in Europe. This is another important signal of the cooperation that the ICC wishes to establish with the CJEU. A court willing to contrast the enforcement of EU law and, maybe, even its primacy would have played the game differently, through the stronger defense of the constitutional identity”.

compiuta visto che, pur stabilendo che l'art. 325 TFUE ha efficacia diretta¹⁶ e che comporta l'obbligo di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione dei reati qualora, nei casi e alle condizioni individuate, comprometta l'effettività della sanzione ed escludendo, solo con riferimento al divieto di retroattività della sanzione penale, che la ridetta regola contrasti con l'art. 49 della Carta di Nizza e con l'art. 7 Cedu, "pare" aver demandato agli organi nazionali competenti il compito di verificare la compatibilità di detta regola con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano. Precisamente, al § 53 della [sentenza Taricco](#), essa ha, infatti, affermato che "se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati", aggiungendo, altresì, al § 55, che la disapplicazione va disposta "con riserva di verifica da parte del giudice nazionale in ordine al rispetto dei diritti degli imputati".

Verifica, questa, che spetterebbe alla stessa Corte costituzionale effettuare, determinandosi l'eventuale non applicazione della regola incompatibile, che comporterebbe quindi la cessazione di "ogni ragione di contrasto e la questione di legittimità costituzionale non sarebbe accolta".

Inoltre, essa ha tenuto a sottolineare ancora una volta che l'interpretazione dalla stessa fornita "non compromette[rebbe] le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell'Unione e si propone pertanto come soluzione conforme al principio di leale cooperazione e di proporzionalità", rimarcando che ciò non intende porre "in discussione il significato che la Corte di giustizia ha rinvenuto nell'art. 325 del TFUE" ma che l'impedimento del giudice nazionale ad applicare la regola enunciata "non deriva da una interpretazione alternativa del diritto dell'Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all'ambito materiale di applicazione di quest'ultimo, che l'ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost.": "qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell'art. 325 del TFUE, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale"¹⁷ e, come parimenti evidenziato, integrante un "livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza e dall'art. 7 della CEDU", come tale "salvaguardato dallo stesso diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 53 della Carta, letto anche alla luce della relativa spiegazione".

Così, oltreché ancorare le proprie motivazioni alla citata clausola della Carta, la Corte si è richiamata ad un precedente della stessa Corte di giustizia per ricordare che essa "ha riconosciuto che le modalità con le quali ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della persona, anche quando questo comporta una restrizione alle libertà attribuite dai Trattati, non devono necessariamente essere le stesse"¹⁸, precisando ancora – forse in modo audace¹⁹ – che il caso di

¹⁶ Peraltro, per alcuni dubbi sulla precettività dell'art. 325 TFUE, essendo piuttosto riconducibile alle "norme di principio", cfr. già R. CALVANO, *La Corte costituzionale e i "Controlimiti" 2.0*, in [Federalismi](#), 29 febbraio 2016, 8, nonché D. GALLO, *La primazia del primato sull'efficacia (diretta?) del diritto UE nella vicenda Taricco*, in [SIDiblog](#), 25 febbraio 2017.

¹⁷ Sul punto, cfr., ancora, V. MANES, *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a "Taricco"*, cit., 11, secondo cui "Senonché, proprio questo punto era – per così dire – la madre di tutti i problemi, e sarebbe stato forse opportuno entrare *in medias res*, anche in vista di possibili evoluzioni future [...]: la tesi degli «effetti diretti» discendenti dall'art. 325 TFUE – aggirando l'art. 83 TFUE – implica infatti la legittimazione di iniziative promosse (non solo mediante «direttive di armonizzazione» bensì anche) con regolamenti, normative direttamente applicabili e dunque potenziali strumenti di competenza penale *diretta*. Con problemi – certo non solo in punto di «riserva di legge» – che rischiano di ripresentarsi in forma aggravata".

¹⁸ Al proposito, cfr. [Corte di giustizia, sent. 14 ottobre 2004, in causa C-36/02, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn](#).

¹⁹ Al proposito, cfr. le suggestive osservazioni di M. CAIANIELLO, *Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 24 febbraio 2017, 21, secondo cui "il raffronto con la [sentenza Melloni](#) rischia di aprire la porta ad un pericoloso ragionamento *a fortiori*: se il limite della maggiore tutela apprestata dall'ordinamento statale *ex art. 53 CDFUE* non opera nel settore del mutuo riconoscimento e della cooperazione giudiziaria – perché potrebbe comprometterne l'efficacia – a maggior ragione ciò dovrebbe valere per il settore della tutela degli interessi finanziari UE". In senso analogo, cfr. anche C. AMALFITANO, *La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di Giustizia: qualche breve riflessione a caldo*, in

specie si distingue “nettamente” da quanto deciso dal giudice eurounitario nel noto “[caso Melloni](#)”²⁰ (che aveva determinato l’accettazione, da parte del Tribunale costituzionale spagnolo, di un arretramento delle condizioni di protezione dei diritti assicurati sul piano nazionale²¹, diversamente dalla posizione al proposito assunta, in aperto conflitto, dalla Corte costituzionale tedesca²²), asserendo, a più riprese, che nella fattispecie in esame non sarebbe posto in discussione né il primato del diritto dell’Unione, né la regola enunciata dalla [sentenza Taricco](#), trattandosi di un impedimento che non dipende dalla contrapposizione di una norma nazionale al diritto dell’UE, ma dalla “circostanza”, esterna all’ordinamento europeo, per cui “la prescrizione in Italia appartiene al diritto penale sostanziale, e soggiace perciò al principio di legalità in materia penale”.

Quasi a voler fornire un’ulteriore via d’uscita alla Corte di giustizia, la Corte costituzionale ha, infine, sottolineato che nella [sentenza Taricco](#) si è esclusa l’incompatibilità della regola ivi affermata con l’art. 49 della Carta solo in relazione al divieto di retroattività, mentre non è stato esaminato l’altro profilo del principio di legalità in esso contenuto, “ovvero la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia sufficientemente determinata”, principio inerente alle “tradizioni costituzionali degli Stati membri”, come sancito dallo stesso giudice europeo in una ormai risalente [sentenza del 1996](#)²³, presente anche nel sistema delineato dalla Corte Edu.

5. *Qualche osservazione conclusiva.*

Volendosi formulare qualche sintetica e sparsa riflessione di sintesi, non può non condividersi l’idea, già avanzata da autorevole dottrina, per cui appare particolarmente apprezzabile

[Euroius.it](#), 29 gennaio 2017, secondo cui “l’impostazione della Consulta non convince fino in fondo, specie allorché si rifletta sul consolidato orientamento della Corte di giustizia, secondo cui, anche quando il legislatore nazionale opera nell’esercizio di una competenza a lui riservata almeno in linea di principio (come nel caso di specie, trattandosi di definizione della portata dell’istituto della prescrizione), è comunque tenuto al rispetto del diritto dell’Unione (v., per tutte, [Cowan](#), pt. 19; [Calfa](#), pt. 17)”. Ancora, cfr. V. MANES, *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”*, cit., 10, secondo cui “Tale distinzione, tuttavia, affonda le sue radici su un profilo inevaso, in punto di base giuridica, e su un’alternativa non chiarita: infatti, o si considera la materia delle frodi all’IVA «comunitarizzata» – sulla traccia della sentenza [Åkerberg Fransson \(C-617/10\)](#) –, ed allora è il distinguo con la [sentenza Melloni](#) (peraltro concernente una decisione quadro...) diventa più arduo; oppure non lo è (più), e allora *quicumque faber fortunae suae*. La via di mezzo – materia «comunitarizzata», tanto da fomentare «effetti diretti», ma «a geometria variabile», giacché tali effetti sarebbero soggetti, almeno in Italia, alla mannaia della Corte costituzionale – sembrerebbe un compromesso (salvifico e condivisibile, beninteso, ma) forse non del tutto coerente con la concezione per così dire «monistica» seguita dalla giurisprudenza europea, fulcro dell’armonizzazione: la base giuridica – nel nostro caso, l’art. 325 TFUE – e la stessa *primauté* del diritto UE assomiglierebbero molto ai numeri immaginari del giovane Törless, utili per una dimostrazione scientifica dalla quale poi, fatalmente, scompaiono”. Peraltro, sul punto, cfr. anche le osservazioni di M. BASSINI, O. POLLICINO, *The Taricco Decision*, cit., 4 s., secondo i quali, al contrario, “*This clarification is a very important aid that the ICC is offering to the CJEU. The ICC, in fact, aims at preventing any possible tension surrounding the need to safeguard the primacy of EU law and, generally speaking, the supremacy of the European Union. In the view of the ICC, there is no such burden for the judges sitting in Luxembourg because the ICC expressly excludes that the question to be examined is a matter of primacy and, accordingly, of supremacy of legal orders*”.

²⁰ [Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 26 febbraio 2013 in causa C-399/11, Melloni](#), spec. § 63, secondo cui “permettere ad uno Stato membro di valersi dell’articolo 53 della Carta per subordinare la consegna di una persona condannata *in absentia* alla condizione, non prevista dalla decisione quadro 2009/299, che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa garantiti dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione, comporterebbe, rimettendo in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definito da tale decisione quadro, una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per l’effettività della suddetta decisione quadro”.

²¹ Sul punto, cfr. *Tribunal constitucional*, sent. 13 febbraio 2014, n. 26, con osservazioni di F. VIGANÒ, *Obblighi di adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la Corte costituzionale spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 9 marzo 2014.

²² Corte costituzionale tedesca, sent. 15 dicembre 2015, RG. 2 BvR 2735/14, con osservazioni di N. CANESTRINI, *Questione di dignità? L’identità costituzionale degli Stati membri come controlimite al primato del diritto comunitario, da Melloni a R. (aspettando la decisione sul caso Taricco). Un commento alla sentenza del 15 dicembre 2015 del Bundesverfassungsgericht, ricorrente R.*, in [Unione delle Camere Penali Italiane, Documenti](#), 8 febbraio 2016.

²³ Il riferimento è stato a [Corte di Giustizia, sent. 12 dicembre 1996, in cause C-74/95 e C-129/95](#), cit.

l'atteggiamento di *self-restraint* dimostrato dalla stessa Corte costituzionale nel voler “decidere di non decidere”, rinviando la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Non può nemmeno farsi a meno di leggere nella stessa ordinanza di rinvio “un vero e proprio ultimatum col quale si chiede al giudice eurounitario di ripensare *ab ovo* il verdetto emesso su [Taricco](#)”²⁴, adeguandosi alle indicazioni fornite, con l’“esporre” – e non ancora “opporre” – i controlimiti²⁵, anticipando già – fatti salvi futuri ripensamenti²⁶ – la decisione di merito a cui il giudice costituzionale perverrà sia per il caso in cui il giudice eurounitario decida di “conformarsi” (nel qual caso è prevedibile una pronuncia di rigetto) oppure no (in tal caso verosimilmente concordando, per l'appunto, sulla lamentata lesione dei controlimiti) alle ragioni esplicitamente espresse nella stessa ordinanza di rinvio.

Nell'attesa di verificare fino a dove arriverà il dialogo tra le ridetti Corti – non potendosi, peraltro, del tutto escludere che, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, in punto di legalità venga chiamata ad esprimersi anche la Corte Edu – pare potersi rilevare come, allo stato, le posizioni dei due Giudici, malgrado un certo *self-restraint*, siano sembrate piuttosto rigide, nessuno dei due avendo ritenuto di dover ricorrere a un bilanciamento dei principi in campo.

Come condivisibilmente sostenuto da una parte della dottrina²⁷, la Corte di giustizia, per parte sua, si è limitata infatti a porre in rilievo il primato del diritto dell'Unione senza prendere nella dovuta considerazione pure le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri su cui ha originariamente costruito la propria giurisprudenza a tutela dei diritti²⁸; e, dall'altra parte, la Corte costituzionale (che pure avrebbe forse potuto uniformarsi al più recente e sia pur minoritario orientamento della Cassazione²⁹ per un ripensamento sulla natura della prescrizione³⁰, la cui

²⁴ In questo senso, cfr. A. RUGGERI, [Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti \(a margine di Corte cost. n. 24 del 2017\)](#), in questa [Rivista](#), 2017, I, 81 ss. In senso analogo, cfr. anche G. CUPELLI, [La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia](#), in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 30 gennaio 2017.

²⁵ Si ricordi che, malgrado la ridetta teoria dei controlimiti fosse già stata enunciata nei precedenti richiamati, *supra*, alla nota 7, la pronuncia in commento ne fa una prima applicazione “in concreto” dopo che la medesima teoria era già stata azionata, in relazione però all'art. 10 Cost., con [Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238](#). Per una approfondita ricostruzione dei controlimiti e, in genere, dei conflitti tra fonti nazionali e fonti Ue, in dottrina, *ex multis* e più di recente, cfr. particolarmente P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI (curr.), [Lineamenti di Diritto costituzionale dell'Unione Europea](#), Torino, 2014, specc. 315 ss.; A. RUGGERI, [Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali?](#), in questa [Rivista](#), 5 febbraio 2015, 33 ss.; ID., [Primato del diritto dell'Unione europea in fatto di tutela dei diritti fondamentali](#), in [Quad. cost.](#), 4/2015, 931 ss.; P. FARAGUNA, [Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale](#), Milano, 2015; R. CALVANO, [La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0](#), cit.; A. BERNARDI (cur.), [I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali](#), Atti del Convegno su «Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali», Ferrara 7-8 aprile 2016, Napoli, 2017; A. MORELLI, [La capacità parametrica del diritto dell'Unione europea privo di efficacia diretta nel giudizio di legittimità costituzionale](#), in [Federalismi.it](#), 17 febbraio 2017, specc. 8 ss.

²⁶ Sul punto, cfr., ancora, A. RUGGERI, [Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco](#), cit., 82, secondo cui “in occasione dell'adozione di ogni nuova decisione possono coagularsi in seno al collegio decidente consensi diversi rispetto anche ad un recente passato (specie a causa di mutamenti nella composizione del collegio stesso). Se così non fosse, non si avrebbero – come, invece, non di rado si hanno – capovolgimenti di fronte e di orientamenti sopra una medesima questione, senza che a ciò osti la esistenza di contrari e, apparentemente, ben saldi precedenti”.

²⁷ Sul punto, cfr., ancora, A. RUGGERI, [Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco](#), cit., 82 ss.

²⁸ Per tutti, cfr. [Corte di giustizia, sent. 14 maggio 1974, in causa C- 4/73, Nold](#).

²⁹ Il riferimento è, in particolare, a Cass. pen., sez. III, sent. 20 gennaio 2016, n. 2210, cit., su cui cfr., *amplius*, *supra*, alla nota 3, ma, nel senso dell'imprescrittibilità dei delitti astrattamente sanzionabili con l'ergastolo, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia nel [caso Taricco](#), cfr. Cass. pen., sez. II, 12 aprile 2016, n. 15107, con osservazioni di S. BERNARDI, [Prescrizione e strage alla luce del diritto europeo: una nuova problematica sentenza della Cassazione](#), in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 5 luglio 2016.

³⁰ Sul punto, cfr., da ultimo, M. CAIANIELLO, [Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea](#), cit., nota 2, laddove si segnala il tentativo di una parte della dottrina penalistica di ricostruire l'istituto della prescrizione in termini processuali e non già sostanziali anche nel sistema nazionale, alla luce delle più recenti pronunce della Corte Edu e della Corte di giustizia. Peraltro, in ordine alla permeabilità al principio di legalità anche del diritto processuale penale, cfr., tra gli altri, S. MARCOLINI, [La prescrizione del reato tra diritto e processo: dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale](#), in [Cass. pen.](#), 2016, 362 ss.

disciplina è stata già peraltro fortemente contestata dal Giudice di Starsburgo nel noto *Affaire Cestaro*³¹) ha ritenuto di non dover ricercare un punto di incontro tra il principio di legalità e la lesione dei diritti pure vantati dall'Unione per i danni recati dalle gravi frodi fiscali perpetrate e punite in modo non sufficientemente dissuasivo dal sistema penale disegnato dal legislatore italiano³². Ciò anche se l'attitudine mostrata dalla Corte costituzionale potrebbe sembrare maggiormente giustificabile, almeno in una prospettiva interna, visto che, mentre il principio di legalità – a sua volta declinato, tra l'altro, nella necessaria determinatezza della fattispecie incriminatrice e nell'irretroattività della legge penale – assurge sicuramente a principio supremo dell'ordinamento e come tale configurabile quale “controlimite” all'ingresso nel nostro ordinamento di norme con esso contrastanti, più controverso potrebbe ritenersi il valore dell'altro diritto in contestazione, non parendo conferenti né la protezione a questo fornita in forza dell'art. 11 Cost., se non ponendosi preliminarmente in discussione la stessa teoria dei controlimiti, né la maggior “cedevolezza” dimostrata dalla stessa Corte costituzionale nella più recente giurisprudenza per le materie coperte dall'art. 81 Cost.³³, specie in relazione agli effetti temporali delle proprie decisioni³⁴.

Sia pur nell'incertezza degli scenari futuri, e ferma restando la responsabilità dello Stato per il caso in cui la disciplina interna di recepimento degli obblighi europolitari non sia da ritenersi sufficientemente dissuasiva³⁵, sembra, in ultimo, potersi almeno affermare che, comunque si evolva la vicenda giurisprudenziale, la stessa rappresenterà un importante crocevia nei rapporti

³¹ [Corte Edu. sez. IV, sent. 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, req.n. 6884/11](#), specc. §§ 208 e 225 con cui, premettendosi che “*La Cour a également jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat, l'action pénale ne devrait pas s'éteindre par l'effet de la prescription, de même que l'amnistie et la grâce ne devraient pas être tolérées dans ce domaine. Au demeurant, l'application de la prescription devrait être compatible avec les exigences de la Convention. Il est dès lors difficile d'accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant aucune exception*”, si è infine rilevato che “que c'est la législation pénale italienne appliquée en l'espèce (paragraphes 88-102 ci-dessus) qui s'est révélée à la fois inadéquate par rapport à l'exigence de sanction des actes de torture en question et dépourvue de l'effet dissuasif nécessaire pour prévenir d'autres violations similaires de l'article 3 à l'avenir”. Al proposito, cfr. anche le osservazioni di F. VIGANÒ, *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 14 settembre 2015. Già in precedenza, peraltro, cfr. anche [Corte Edu. sez. II, sent. 29 marzo 2011, Alikaj c. Italia, req. n. 47357/08](#), spec. § 99.

³² In ordine alla prospettata “espansione” delle competenze dell'Unione europea in materia di sanzioni per frodi fiscali, in senso inversamente proporzionale alla tutela dei diritti fondamentali, cfr. R. CALVANO, *La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0*, cit., 5 ss., nel richiamarsi anche a [Corte di giustizia, Grande sezione, sent. 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Åkerberg Fransson](#) (sulla cui vicenda e, in genere, sul principio del *ne bis in idem* in una prospettiva comparata, cfr., *amplius*, P. COSTANZO, *Le principe “non bis in idem”: concurrence ou complémentarité entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de Justice de l'Union Européenne?*, in questa *Rivista* 2015, II, 554 ss.; P. COSTANZO, L. TRUCCO, *Il principio del “ne bis in idem” nello spazio giuridico nazionale ed europeo (materiali per una comparazione multilivello)*, *ibid.*, 2015, III, 851 ss.).

³³ Al proposito, cfr. anche R. CALVANO, *La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0*, cit., 8.

³⁴ Al proposito, cfr. [Corte cost., sent. 11 febbraio 2015, n. 10](#); [Id., sent. 23 luglio 2015, n. 178](#).

³⁵ Al proposito, la Corte costituzionale ha, del resto, rilevato, da un lato, che resta in ogni caso ferma la responsabilità dello Stato “per avere omissso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell'Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione” e, dall'altro lato, si è riservata di verificare “nelle sedi competenti” (e, dunque, parrebbe, nell'ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale) se il problema sia stato risolto con la norma dettata dall'art. 2, comma 36-*vicies semel*, lett. l), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della l. 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei reati puniti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, con una disposizione che però non è applicabile a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge. Ciò anticipando che “se l'esito della verifica fosse negativo sarebbe urgente un intervento del legislatore per assicurare l'efficacia dei giudizi sulle frodi in questione, eventualmente anche evitando che l'esito sia compromesso da termini prescizionali inadeguati”. Per importanti spunti di riflessione per una possibile riforma dell'istituto della prescrizione, cfr., per tutti e di recente, D. PULITANÒ, *Il nodo della prescrizione*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 2015, I, 20 ss.

interordinamentali che darà verosimilmente adito a svolgimenti non del tutto prefigurabili, in un processo di integrazione già di per sé non privo di ostacoli e di possibili bruschi arretramenti.